

CIRCOLARE N. 35 DEL 30/07/2022

L'ESTEROMETRO DALL'1.7.2022 E LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

Dall'1.7.2022 è operativa la nuova modalità di invio all'Agenzia delle Entrate dei dati delle operazioni con/da soggetti non residenti, c.d. "esterometro" (invio puntuale tramite SdI delle singole operazioni effettuate/ricevute utilizzando il formato della fattura elettronica).

In merito alle modalità di conservazione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere l'Agenzia ha recentemente specificato, tra l'altro, che l'emissione della fattura elettronica in formato elettronico a un soggetto estero tramite SdI, richiede la conservazione in modalità elettronica della stessa.

Diversamente, ossia nel caso in cui l'operatore italiano non emetta una fattura elettronica tramite SdI, il documento può essere conservato elettronicamente.

I file xml predisposti per adempiere all'esterometro sono documenti fiscalmente rilevanti e come tali vanno conservati elettronicamente. Inoltre, è possibile allegare al file xml il pdf della fattura inviata al cliente estero/ricevuta dal fornitore estero al fine di assolvere il relativo obbligo di conservazione.

Come previsto dall'art. 1, comma 3-bis, D. Lgs. n. 127/2015, i soggetti passivi tenuti all'emissione della fattura elettronica hanno l'obbligo di inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati delle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia (c.d. esterometro), con esclusione di quelle documentate da bolletta doganale, per le quali è emessa/ricevuta fattura elettronica, nonché a seguito delle novità introdotte dall'art. 12, DL n. 73/2022 c.d. "Decreto Semplificazioni" per le operazioni di acquisto di beni/servizi territorialmente non rilevante ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies, DPR n. 633/72 di importo non superiore a € 5.000 (considerando la singola operazione).

L'art. 1, comma 1103, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), ha previsto che, dalle operazioni effettuate dall'1.1.2022 i dati devono essere trasmessi telematicamente tramite SdI, secondo "il formato" previsto per la fattura elettronica.

L'art. 5, comma 14-ter, DL n. 146/2021, c.d. "Decreto Fiscale", ha differito le nuove modalità di invio dell'esterometro (trasmissione dei dati tramite SdI, utilizzando il formato della fattura elettronica) dall'1.1 all'1.7.2022.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Circolare 13.7.2022, n. 26/E fornendo gli opportuni chiarimenti in merito alla nuova modalità di invio dei dati in esame.

Di seguito sono esaminate le modalità di conservazione dei documenti.

CONSERVAZIONE DOCUMENTI COLLEGATI CON L'ESTEROMETRO

In base all'art. 39, comma 3, DPR n. 633/72:

"i registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente."

Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 24.6.2014, n. 18/E tale disposizione prevede che:

- le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica. Si rammenta che, in base al DM 17.6.2014 il processo di conservazione va effettuato al più tardi entro 3 mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate sia in formato elettronico sia in formato cartaceo.

Ora, nella citata Circolare n. 26/E, dopo aver specificato che le modifiche apportate all'esterometro non hanno inciso sulla predetta disposizione normativa, l'Agenzia sintetizza le modalità di conservazione delle fatture relative alle operazioni con soggetti esteri, distinguendo a seconda che sia:

- ✓ emessa o meno fattura elettronica verso soggetti esteri;
- ✓ ricevuta o meno fattura elettronica da soggetti esteri.

OPERAZIONI ATTIVE

Per le operazioni con soggetti esteri l'operatore può:

- ✓ emettere fattura elettronica tramite SdI indicando nel campo:
 - Codice destinatario il codice comunicato dal cliente;
 - Codice paese del cessionario/committente un valore diverso da IT.

In tal caso l'obbligo dell'esterometro è assolto e la fattura va conservata in modalità elettronica applicando le disposizioni di cui al secondo periodo del citato comma 3;

- ✓ emettere fattura cartacea adempiendo all'obbligo dell'esterometro, come previsto dal Provvedimento 30.4.2018, indicando nel campo:
 - Codice destinatario "XXXXXXX";
 - Codice paese del cessionario/committente un valore diverso da IT.

In tal caso il file non è recapitato da SdI al cessionario/committente.

Non essendo una fattura elettronica, il documento, per il quale sussiste comunque l'obbligo di conservazione, può essere conservato elettronicamente ai sensi del terzo periodo del citato comma 3.



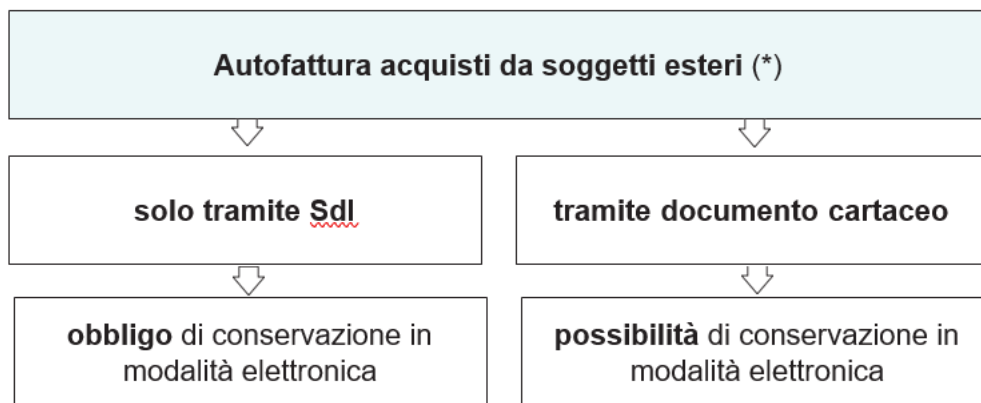
() ad eccezione delle operazioni per le quali è stata emessa bolletta doganale.*

OPERAZIONI PASSIVE

Con riferimento agli acquisti di beni/servizi, se l'autofattura da parte dell'acquirente/committente italiano è effettuata:

- soltanto tramite SdI utilizzando i Tipo documento TD17 / TD19, la fattura va conservata in modalità elettronica;

- tramite un documento cartaceo, il documento, per il quale sussiste comunque l'obbligo di conservazione, può essere conservato elettronicamente.



(*) ad eccezione delle operazioni per le quali è stata emessa bolletta doganale.

L'integrazione tramite Sdl delle fatture ricevute da soggetti esteri per mezzo di altro canale non esclude la loro conservazione (in forma analogica o elettronica).

Dopo aver evidenziato che, ai sensi dell'art. 1, comma 6-bis, D. Lgs. n. 127/2015

"gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate",

l'Agenzia specifica che, usufruendo del servizio di conservazione messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, per tutti i documenti informatici transitati via Sdl gli obblighi di conservazione sono automaticamente rispettati.

Nella citata Circolare n. 26/E l'Agenzia delle Entrate precisa altresì che:

- i soggetti che intendono conservare elettronicamente le fatture con l'estero, non possono conservare, in sostituzione della fattura dematerializzata, solo il file xml trasmesso a Sdl per adempiere all'obbligo di trasmissione dei dati.

In particolare l'Agenzia specifica che va conservata la fattura originale ricevuta/emessa extra Sdl. Tuttavia l'obbligo di conservazione elettronica si considera assolto qualora al file xml sia allegato il pdf della fattura inviata al cliente estero. Ciò vale anche per gli acquisti, qualora al Tipo documento TD17 / TD18 / TD19 sia allegata la fattura del fornitore estero;

- oltre all'obbligo di conservazione della fattura originale (cartacea, analogica/dematerializzata), i file xml creati per adempiere all'esterometro, essendo documenti fiscalmente rilevanti ai sensi del DM 17.6.2014, vanno conservati elettronicamente.

ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO

È possibile assolvere l'imposta di bollo con le modalità previste dall'art. 6, DM 17.6.2014. In particolare se nei file xml trasmessi a SdI è indicato "SI" nel campo <BolloVirtuale>, il dato è considerato per la predisposizione dell'elenco A da parte dell'Agenzia delle Entrate nel portale Fatture e Corrispettivi per il calcolo e il pagamento con il mod. F24 dell'imposta di bollo.

LE FAQ DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

3.1. Si chiede all'Agenzia di chiarire se la nuova disciplina di trasmissione dei dati incida sugli obblighi e sulle modalità di conservazione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere.

L'art. 39, comma 3, DPR n. 633/72, prevede, tra l'altro, che *"i registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 [i.e., in particolare, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, ndr.]. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente..."*.

A seguito delle modifiche recate all'esterometro, la norma non è stata oggetto di intervento da parte del Legislatore.

Volendo sintetizzare l'attuale quadro normativo, deve dunque dirsi che se il soggetto residente o stabilito in Italia emette una fattura elettronica verso quello estero attraverso SdI, utilizzando un codice destinatario comunicato dal cliente e indicando nel codice paese del cessionario/committente un valore diverso da IT, ciò assolve all'obbligo di cui all'art. 1, comma 3-bis, D. Lgs. n. 127/2015 e la fattura va conservata in modalità elettronica applicando le disposizioni di cui all'art. 39, comma 3, secondo periodo, DPR n. 633/72.

Se non è stata emessa una fattura elettronica tramite SdI o non è stata emessa bolletta doganale – adempimento che, insieme alla fattura elettronica, esclude in generale l'obbligo dell'esterometro (cfr. sempre l'art. 1, comma 3-bis, D. Lgs. n. 127/2015) – resta in vigore la regola già prevista dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 30.4.2018, ovvero l'utilizzo del codice convenzionale "XXXXXXX" e codice paese del cessionario/committente diverso da IT.

In tal caso il file contenente i dati della fattura non viene recapitato da SdI al cessionario/committente. Non trattandosi di una fattura elettronica, si applicano le disposizioni di cui all'art. 39, comma 3, terzo periodo, DPR n. 633/72 e dunque il documento, che va comunque conservato, potrà esserlo elettronicamente.

Analogamente, in riferimento agli acquisti, laddove l'autofatturazione avvenga solo tramite SdI utilizzando i relativi codici (si richiama quanto detto sul punto nelle risposte precedenti), vi è obbligo di conservazione elettronica, che degrada a possibilità in presenza di un documento (analogico o meno) extra SdI. L'integrazione via SdI delle fatture/documenti ricevuti da soggetti esteri per mezzo di altro canale non esclude che anche questi vadano correttamente conservati (in forma analogica od elettronica).

Giova peraltro evidenziare che in base all'art. 1, comma 6-bis, D. Lgs. n. 127/2015 *"gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate... I tempi e le modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate..."*.

Ne deriva che, usufruendo del servizio gratuito di conservazione messo a disposizione dall'Agenzia, per tutti i documenti informatici transitati via SdI i relativi obblighi di conservazione "a norma" saranno automaticamente rispettati.

3.2 Si chiede se i soggetti che vogliano conservare elettronicamente anche le fatture con l'estero possano conservare, in sostituzione della fattura dematerializzata, il file xml trasmesso a SdI per adempiere all'obbligo di trasmissione dei dati.

No. Come chiarito in risposta ai quesiti che precedono, la fattura originale ricevuta o emessa extra SdI va conservata.

3.3 Laddove quanto indicato al punto precedente non fosse possibile, si chiede se qualora si allegasse al file xml il pdf della fattura inviata al cliente estero, si possa considerare assolto l'obbligo di conservazione sostitutiva (ovviamente nel caso di avvenuta adesione al servizio di conservazione con l'Agenzia delle Entrate). Lo stesso vale per le operazioni passive, qualora al file TD17 / TD18 / TD19 fosse allegata la fattura del fornitore estero?

Secondo quanto ricordato in risposta al quesito 3.1, sì.

3.4 Si chiede se, oltre all'obbligo di conservazione della fattura originale (cartacea, analogica o dematerializzata), vi sia anche l'obbligo di conservazione elettronica del file xml creato per adempiere alla trasmissione dei dati.

I file xml in esame costituiscono documenti fiscalmente rilevanti ai sensi del DM 17.6.2014 e come tali vanno conservati con le relative cautele. Si richiama, sul punto, quanto detto in risposta ai quesiti precedenti circa l'adesione al servizio gratuito di conservazione offerto dall'Agenzia delle Entrate.

3.5 Si chiede se, a decorrere dall'1.7.2022, in considerazione delle modifiche della trasmissione delle operazioni transfrontaliere, sia possibile assolvere all'imposta di bollo ai sensi dall'art. 6, DM 17.6.2014.

Ove nei file xml trasmessi a Sdl sia correttamente valorizzato con "SI" il campo 2.1.1.6.1 <BolloVirtuale>, il dato sarà preso in considerazione ed esposto nell'elenco A del servizio online messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate nel portale Fatture e Corrispettivi per il calcolo e il pagamento con F24 dell'imposta di bollo.

FONTI NORMATIVE:

- Art. 1, comma 3-bis, D. Lgs. n. 127/2015
- Provvedimenti Agenzia Entrate 30.4.2018; 28.10.2021 e 23.12.2021
- Circolare Agenzia Entrate 13.7.2022, n. 26/E

Per ricevere ulteriori informazioni e/o assistenza:

<http://www.studiobusani.it/contatti/>